

COMUNE DI PARONA

Comunità



Europea



Provincia di Pavia

Regione



Lombardia

Protocollo n. 6276 del 29/12/2011

Pubbl. n. 291

ORDINANZA N° 40/2011

Oggetto: Provvedimenti di carattere contingibile ed urgente per far fronte ad un'emergenza sanitaria derivante dalla presenza di diossine nelle uova deposte da galline di allevamenti avicoli rurali nel territorio del Comune di Parona.

Il Sindaco

Richiamata la propria Ordinanza N° 11/2011 del 05/05/2011, Prot. 2354, con la quale veniva ordinato a tutti i cittadini del Comune di Parona che possedevano allevamenti avicoli rurali di provvedere ad adottare scrupolosamente le misure per una buona gestione dell'allevamento avicolo rurale come indicato dalla Regione Lombardia ed in special modo di evitare di consumare carni e uova derivanti da allevamenti avicoli rurali a conduzione familiare (galline e pollame vario e relative uova) situati nel territorio del Comune di Parona che non rispettassero tali misure, al fine scongiurare il pericolo di assumere alimenti con concentrazioni di diossine superiori a quanto previsto dalla vigente normativa, ordinanza che qui si intende integralmente riportata per fare parte integrante e sostanziale della presente;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 10/10/2011 ad oggetto: "Verifica della presenza di diossine e Pcb nelle uova deposte da galline di allevamenti avicoli rurali nel territorio del comune di Parona. Atto di indirizzo.", con la quale venivano dettate gli indirizzi per provvedere ad ulteriori verifiche di uova provenienti da allevamenti avicoli rurali a conduzione familiare situati in Parona, avvalendosi di apposito istituto specializzato nelle verifiche qualitative e quantitative alla ricerca di eventuali diossine e Pcb;

Atteso che in considerazione di quanto sopra sono stati scelti per l'effettuazione dei campionamenti di uova n. 2 allevamenti avicoli rurali a conduzione familiare situati nel Comune di Parona;

Considerato che l'istituto specializzato ha comunicato gli esiti delle indagini di cui sopra, dalle quali è emerso che nei campioni di uova analizzati, provenienti dagli allevamenti sopra indicati sono risultate concentrazioni di diossine e Pcb superiori al limite imposto dalla vigente normativa;

Premesso:

- che gli accertamenti condotti hanno evidenziato, in relazione alla situazione sopra richiamata, condizioni preoccupanti sotto il profilo igienico-sanitario, a detrimento della sicurezza sotto tale aspetto per la comunità locale ed in modo particolare per i consumatori di tali uova;

Tenuto conto:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente

locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;

- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Considerato:

- che dalla concentrazione di diossine E Pcb riscontrata nelle uova analizzate si rende necessario provvedere in merito al fine di eliminare la situazione di rischio sanitario/igienico-sanitario per la comunità locale ed in particolare per gli eventuali consumatori di uova deposte da galline di allevamenti avicoli rurali del Comune di Parona frequentanti l'area dalla quale provengono le uova esaminate;

- che la casistica registrata per la concentrazione di diossine e Pcb non consente interventi posponibili, data la potenzialità diffusiva e la presenza, nel comune di diversi allevamenti rurali;

- che l'ASL ha rilevato come il consumo di alimenti con concentrazioni di diossine oltre i limiti stabiliti dalla legge possa comportare gravi danni per la salute dei cittadini, a fronte della facilità di trasmissione determinata dalla contaminazione degli alimenti;

- che la situazione rappresentata non permette indugio alcuno, stante la sua gravità e la concreta minaccia per la salute degli eventuali consumatori di pollame e uova deposte da galline di allevamenti avicoli rurali del Comune di Parona;

- che per evitare il consumo e l'assunzione di alimenti con concentrazioni di diossine superiori alla vigente normativa e nell'ambito territoriale del Comune non è possibile fare ricorso a ordinari strumenti di prevenzione e che, pertanto, è necessario adottare misure restrittive/limitative specifiche destinate a permanere in vigore sino al momento in cui l'ASL non rileverà mediante ulteriori analisi valori nella norma di concentrazioni di diossine nelle uova deposte da galline di allevamenti avicoli rurali del Comune di Parona;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione, accertate mediante confronto con l'ASL;

Tenuto conto:

- che, per la particolare urgenza di procedere e per le sue caratteristiche di provvedimento rivolto alla generalità della cittadinanza, la presente ordinanza non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ordina

a tutti i cittadini il divieto di consumare in proprio e di cedere ad ogni titolo carni e uova derivanti da allevamenti avicoli rurali a conduzione famigliare (galline e pollame vario e relative uova) situati nel territorio del Comune di Parona, al fine scongiurare il pericolo di assumere alimenti con concentrazioni di diossine e Pcb superiori a quanto previsto dalla vigente normativa;

che il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL provveda a monitorare gli allevamenti avicoli rurali del territorio del Comune di Parona, facendo obbligo allo stesso Dipartimento di comunicare tempestivamente al Comune la cessazione delle condizioni di rischio;

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Parona e sino al momento dell'avvenuta comunicazione di cessazione delle condizioni di rischio, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

demanda

al Responsabile del Servizio di Polizia Locale e al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL di Pavia di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

avverte

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

informa

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto/provvedimento è il Responsabile del Servizio Polizia Locale – Comm. DE PADOVA Maurizio;

che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

informa, inoltre

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

che la presente ordinanza:

- a) sia comunicata al Servizio Polizia Locale;
- b) sia notificata a mezzo di Raccomandata a/r all'Azienda Sanitaria Locale di Pavia;
- c) sia pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Parona;
- d) sia comunicata all' A.R.P.A. di Pavia.

IL SINDACO

Silvano Colli